



RELAZIONE ANNUALE 2011

L'ATTIVITA' SVOLTA DAL COMITATO REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI VALLE D'AOSTA

Febbraio 2012

❖ **COMPOSIZIONE DEL COMITATO**

❖ **STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO**

INDICE

| | |
|---|-------|
| Premessa | p. 5 |
| CAPITOLO 1: Funzioni proprie | p. 8 |
| CAPITOLO 2: Il monitoraggio delle programmazioni radiotelevisive | p. 14 |
| CAPITOLO 3: Il tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori di servizi di telecomunicazioni ed utenti in Valle d'Aosta – Rapporto 2011 | p. 23 |
| CAPITOLO 4: Altre attività delegate | p. 43 |
| CAPITOLO 5: Relazioni istituzionali | p. 44 |
| CAPITOLO 6: Tutela e valorizzazione patrimonio linguistico – Formazione | p. 47 |
| CAPITOLO 7: Cronologia 2011/2012 | p. 53 |
| CAPITOLO 8: Altre iniziative in materia di comunicazione | p. 56 |
| CAPITOLO 9: Conclusioni | p. 61 |
| CAPITOLO 10: Legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 – Testo vigente | p. 63 |



Presidente:

Corrado BELLORA

Vice Presidente:

Albino IMPERIAL

Componenti:

Nadia BIASIOL

Roberto MIRTETO

Silvio TRIONE

STRUTTURA OPERATIVA SERVIZIO CORECOM

Responsabile/Conciliatore:

Francesco CIAVATTONE

Segreteria del Comitato e della Struttura operativa:

Veronica TREVISAN

Sportello Conciliazioni:

Silvia MAGAGNIN, Aurora Elisabetta SARTEUR, Katia CAPUZZO, Raffaella FORTI

La sede del CoReCom è ad Aosta
presso il Castello di Montfleury
Via Piccolo San Bernardo, 39

Tel. (+39) 0165/555.135/554.107

Fax: (+39) 0165/551.897 (Sportello Conciliazioni)

Fax: (+39) 0165/555.362 (Segreteria Comitato)

www.corecomvda.it

info@corecomvda.it

Mail certificata:

corecomvda@legalmail.it

Orario di apertura al pubblico:

martedì ore 9.00 - 12.00

PREMESSA

CORRADO BELLORA - PRESIDENTE CORECOM VALLE D'AOSTA

La presente relazione annuale, che conclude il quinquennio di lavoro dell'attuale Comitato è, come sempre, suddivisa in più sezioni, seguendo una ripartizione che tiene conto delle funzioni proprie, di quelle delegate, di quelle di consulenza e delle iniziative di diffusione e approfondimento di alcune tematiche che caratterizzano in modo particolare la cultura dell'informazione e della comunicazione.

Proprio questa ampiezza di contenuti si riflette nella estrema varietà dei compiti che il Comitato, che ho avuto la fortuna di presiedere per cinque anni, è chiamato a svolgere: si va, per limitarsi ai principali, dalla vigilanza sulle trasmissioni televisive per la tutela dei minori al controllo della presenza in video dei vari movimenti politici entro e fuori i periodi di par condicio, dalla gestione dei programmi dell'accesso alla predisposizione delle graduatorie per la concessione dei contributi statali alle emittenti televisive regionali, dal tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra gestori e utenti della telefonia alla consulenza in materia di comunicazione. Sullo sfondo, un'attività lato sensu "culturale", sempre legata al mondo della comunicazione e dell'informazione, che si è estrinsecata sia nell'organizzazione di convegni, sia nello studio e nella realizzazione di progetti rivolti a studenti di scuole medie superiori e inferiori o nella collaborazione con l'Università. Tutto ciò è stato possibile grazie al formidabile impegno e alle straordinarie motivazioni

sia dei miei colleghi di Comitato, sia della Struttura operativa posta alle dipendenze del Comitato stesso oltre che all'armonia presente all'interno dell'Ente, che ha portato a prendere tutte le decisioni all'unanimità, unanimità che non è mai stata il risultato di un appiattimento su decisioni già prese ma, al contrario, ha sempre rappresentato il risultato di una dialettica leale e intellettualmente molto viva.

Di questo devo ringraziare i miei colleghi di Comitato, che hanno unito a una grande competenza professionale un profondo valore umano, e hanno sempre messo l'una e l'altra qualità a completa disposizione del CoReCom e, quindi, in ultima analisi, della collettività.

Analogo ringraziamento va esteso alla Struttura operativa posta alle nostre dipendenze e, in particolare, al Responsabile Francesco Ciavattone che, oltre agli ottimi risultati raggiunti pur con il problema della cronica carenza di personale, ha sempre supportato con professionalità esemplare il Comitato nelle decisioni da assumere, permettendo al sottoscritto e ai Commissari di lavorare in assoluta libertà e tranquillità.

Questa straordinaria unità del Comitato al suo interno, sia con riferimento ai suoi Componenti, sia con riferimento alla Struttura operativa, ha permesso di riaffermare e tutelare l'irrinunciabile requisito dell'indipendenza del CoReCom, un valore talmente fondamentale da essere esplicitamente previsto dalla sua stessa legge istitutiva.

Invero, un'Authority di vigilanza, quale è il CoReCom, ha il preciso dovere morale, prima ancora che l'obbligo di legge, di conservare la propria libertà rispetto a qualsiasi condizionamento esterno, e proprio a questo principio si è

sempre ispirato il Comitato, difendendo la propria indipendenza e la propria autonomia di valutazione nell'espletamento dei delicati compiti che è chiamato a compiere.

CAPITOLO 1 - FUNZIONI PROPRIE

FRANCESCO CIAVATTONI

RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA CORECOM VALLE D'AOSTA

❖ Fondi pubblici per la pubblicità istituzionale

Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea, per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.

Rispetto a quanto previsto dalla norma, al momento, a causa delle note carenze di personale, il CoReCom non é in grado, se non "a campione", di poter svolgere in forma continuativa il monitoraggio della destinazione dei fondi impegnati nella pubblicità istituzionale.

❖ I Programmi dell'accesso 2011

Alla struttura operativa del Comitato compete l'attività di istruzione e gestione dell'accesso, previsto per soggetti aventi diritto, alle trasmissioni radiofoniche e televisive dell'emittenza pubblica (legge 14 aprile 1975 n.103).

Questa tipologia di programmazione, attuata in collaborazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, permette ad alcune categorie di associazioni e movimenti elencati nell'articolo 6 della l. n. 103/1975 di proporre delle trasmissioni radiotelevisive, attuate in forma autonoma o con la collaborazione gratuita della RAI, con durata massima di cinque minuti che illustrino programmi, progetti o tipologia della propria attività.

La richiesta deve essere inoltrata al CoReCom, tramite la compilazione di una domanda reperibile presso la sede del Comitato o dal sito internet www.corecomvda.it nella sezione "Programmi dell'accesso".

❖ Graduatoria per l'erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali ex D.M: 292/2004.

Il Decreto 5 novembre 2004, n. 292, istitutivo del Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici statali previsti dall'articolo 45, comma 3, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che il CoReCom dopo aver accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo predisponga la relativa graduatoria sulla base della quale il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle Comunicazioni provvede ad erogare le somme alle singole emittenti in ragione di una ripartizione che prevede 1/5 del contributo totale suddiviso in parti uguali tra tutti gli aventi diritto e i 4/5 sulla base delle graduatorie disposte da ciascun CoReCom attraverso la valutazione del fatturato ottenuto con la sola attività televisiva e del personale impiegato nella suddetta attività.

Nello specifico quindi le modalità di intervento del CoReCom si articolano nell'attribuzione, ottenibile tramite l'utilizzo di formule matematiche, di un punteggio a ciascuna emittente regionale avente diritto, considerando i dati che si riferiscono al fatturato medio dell'ultimo triennio, all'entità numerica e alla tipologia professionale del personale impiegato. Sulla base dell'istruttoria predisposta dalla Struttura operativa, il Comitato é quindi in grado di assumere una deliberazione che approva la graduatoria per cui, espletati i successivi controlli, a seguito della trasmissione degli atti al Ministero dello Sviluppo Economico (che eroga materialmente il contributo), le

emittenti collocate utilmente possono fruire del sostegno economico annuale.

La graduatoria delle emittenti aventi diritto, dopo le verifiche sopracitate, assume la connotazione definitiva e il CoReCom provvede quindi alla pubblicazione ufficiale sul proprio sito istituzionale.

GRADUATORIA ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI ANNO 2011

| EMITTENTI TELEVISIVE | MEDIA FATTURATI 2008-2010 | PUNTEGGIO MEDIA FATTURATI | PUNTEGGIO PERSONALE DIPENDENTE | TOTALE |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------|
| 1. Video Record S.p.A. (Rete Saint Vincent) | € 28.193,32 | 200 | 75,88 | 275,88 |
| 2. Sediv S.p.A. (Studio Nord) | € 23.056,00 | 163,56 | 71,22 | 234,78 |
| 3. Editrice 21 S.p.A. (E21 Network) | € 19.002,33 | 134,80 | 15 | 149,80 |

❖ *Gestione del Registro Regionale delle Imprese di Comunicazione (RRIC).*

Le risultanze di questa attività sono consultabili sul sito internet del CoReCom - www.corecomvda.it - alla pagina "Registro regionale delle imprese di comunicazione".

❖ *Pareri sul palinsesto annuale della RAI Valle d'Aosta -
Programmazione in lingua francese*

La RAI predispone ogni anno il piano di massima delle trasmissioni in lingua francese, con l'indicazione dei contenuti, delle modalità di realizzazione, reti di diffusione e orari di trasmissione, che viene inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché quest'ultima possa verificarne la rispondenza alle finalità previste dalla legge n.103/1975 con particolare riferimento alle esigenze specifiche delle popolazioni interessate.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, comunica alla RAI, entro un mese dalla data di ricezione del piano annuale, le eventuali osservazioni al piano stesso.

Il CoReCom, su richiesta della Presidenza della Regione, esprime inoltre una sua valutazione sui palinsesti annuali delle trasmissioni in lingua francese.

Pertanto, in più di un'occasione, il Comitato ha auspicato una revisione dell'attuale convenzione P.C.M. - RAI, dove "il soggetto Valle d'Aosta", destinatario di quelli che dovrebbero essere gli effetti positivi di un simile accordo, è attualmente relegato in un ruolo di assoluta marginalità e subordinazione, incompatibile con la necessità di ottenere, secondo quanto previsto dallo stesso Statuto Speciale della Valle d'Aosta, l'attuazione di un bilinguismo reale all'interno dell'intera programmazione della RAI della Valle d'Aosta.

CAPITOLO 2 - IL MONITORAGGIO DELLE PROGRAMMAZIONI RADIOTELEVISIVE

Il Comitato, considerato che uno dei suoi compiti istituzionali é l'analisi della comunicazione nei suoi molteplici aspetti nonché la tutela ed la valorizzazione del particolarismo linguistico e culturale della Valle d'Aosta, ha nuovamente attivato un monitoraggio della programmazione in lingua francese trasmessa da RAI 3 Valle d'Aosta come previsto dall'apposita convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI.

Richiamato il Programma di attività del CoReCom 2011 nel quale si stabiliva l'opportunità di attivare nuovamente questa tipologia di monitoraggio al fine di porre in essere un confronto tra i precedenti rapporti del 2004, 2005 e 2006, sono stati inseriti nel progetto alcuni nuovi parametri di valutazione indicati nella convenzione per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese per la Regione Autonoma Valle d'Aosta siglata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI con Decreto del Presidente del Consiglio 16 aprile 2010 oltre che con degli indicatori più specifici sulla qualità della programmazione stessa.

In particolare si è posto l'accento anche sulla qualità dei contenuti dei programmi con un'attenzione rivolta al patrimonio scientifico, ambientale e culturale della Valle d'Aosta.

Si rappresenta di seguito una sintesi del Rapporto che può essere consultato nella sua forma completa sul sito istituzionale del CoReCom - www.corecomvda.it - nella sezione "Monitoraggio".



MONITORAGGIO DEI TGR E DEI PROGRAMMI INFORMATIVI DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

Sintesi del rapporto Settembre-Novembre 2011



MONITORAGGIO PROGRAMMI VALLE D'AOSTA

OBIETTIVI DEL MONITORAGGIO

FINALITÀ E CORPUS DI ANALISI

- **ANALISI DEGLI SPAZI LINGUISTICI NELLA PROGRAMMAZIONE DELLA TELEVISIONE REGIONALE DELLA RAI VALLE D'AOSTA**
 - ✓ QUANTITÀ E QUALITÀ DEI PROGRAMMI IN LINGUA ITALIANA, FRANCESE E PATOIS
- **CORPUS DI ANALISI: PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELLA RAI VdA NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2011**
- **PROGRAMMI ANALIZZATI:**
 - ✓ TGR (ORE 14:00, ORE 19:30, NOTTE), TGR SETTIMANALE, TGR BUONGIORNO REGIONE, PROGRAMMAZIONE SERALE, PROGRAMMAZIONE DOMENICALE



METODOLOGIA DEL MONITORAGGIO

ANALISI DEL CONTENUTO

- LA PROGRAMMAZIONE È STATA ESAMINATA CON UNA SCHEDA DI RILEVAZIONE CHE ESPLORA TRE AREE:
 1. I PROGRAMMI (INFORMAZIONI DI ANAGRAFICA, CARATTERISTICHE STILISTICHE)
 2. I CONTENUTI (TIPO DI NOTIZIE, LINGUA PREVALENTE, ARGOMENTO, COLLOCAZIONE SPAZIALE, ECC.)
 3. I SOGGETTI (CARATTERISTICHE E PARLATO DEI SOGGETTI INTERVISTATI)



RISULTATI PRINCIPALI

1. COMPOSIZIONE LINGUISTICA DEI PROGRAMMI

- **PREVALENZA DELLA LINGUA ITALIANA CON 100 h 39' 06'' (83%), SEGUITA DA QUELLA FRANCESE CON 12 h 37' 23'' (10%) E DAL PATOIS CON 8 h 01' 34'' (7%)**


| Lingua | 2011 (ore, minuti, secondi) | 2011 (%) | 2006 (%) | 2004-2005 (%) |
|----------|-----------------------------|----------|----------|---------------|
| Italiano | 100:39:06 | 83,0% | 72,5% | 80,1% |
| Francese | 12:37:23 | 10,4% | 27,1% | 18,7% |
| Patois | 08:01:34 | 6,6% | 0,4% | 1,2% |
| Totale | 121:18:04 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |



RISULTATI PRINCIPALI

2.1 SPAZI DI PALINSESTO PIÙ PERMEABILI A FRANCESE E PATOIS

I PROGRAMMI SERALI E DOMENICALI ACCOLGONO PIÙ FRANCESE E PATOIS. I TGR, I TGR BUONGIORNO REGIONE E I TGR SETTIMANALI SONO PIÙ ORIENTATI ALL'ITALIANO.



RISULTATI PRINCIPALI

3. COMPOSIZIONE LINGUISTICA DEI PROGRAMMI DIVERSI DAI NOTIZIARI

- **NEI PROGRAMMI SERALI E DOMENICALI LA COMPOSIZIONE LINGUISTICA È RELATIVAMENTE OMOGENEA: ITALIANO (32%), PATOIS (22%), FRANCESE (21%), PIÙ LINGUE (24%)**

| Lingue adoperate | Numero programmi | Durata (minuti) | Durata (%) |
|------------------|------------------|-----------------|------------|
| Italiano | 25 | 647 | 32,5% |
| Francese | 17 | 421 | 21,1% |
| Patois | 10 | 444 | 22,3% |
| Più lingue* | 20 | 480 | 24,1% |
| Totale | 72 | 1992 | 100,0% |

* Italiano-francese, italiano-patois, italiano-francese-patois

RISULTATI PRINCIPALI

4. PRODUZIONI DEI PROGRAMMI NELLE VARIE LINGUE

- NELLA PROGRAMMAZIONE IN ITALIANO E PATOIS PREVALGONO LE AUTOPRODUZIONI RAI VdA, IN QUELLA FRANCESE LE ETEROPRODUZIONI
- LE PRODUZIONI VALDOSTANE SONO PREDOMINANTI NEI PROGRAMMI IN ITALIANO E PATOIS, LE PRODUZIONI FRANCESI IN QUELLI IN LINGUA FRANCESE

| Origine della produzione | Italiano | Francese | Patois | Più lingue | Totale |
|------------------------------|----------|----------|--------|------------|--------|
| Provenienza della produzione | Italiano | Francese | Patois | Più lingue | Totale |
| Valdostana | 96,9% | 26,4% | 100,0% | 89,6% | 80,9% |
| Italiana non valdostana | 3,1% | 10,5% | 0,0% | 10,4% | 5,7% |
| Francese | 0,0% | 63,2% | 0,0% | 0,0% | 13,4% |
| Totale | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |



RISULTATI PRINCIPALI

6.1 AREE TEMATICHE DELLA PROGRAMMAZIONE IN ITALIANO

- LE AREE TEMATICHE DELLA PROGRAMMAZIONE IN ITALIANO SONO PIÙ DIVERSIFICATE DI QUELLE IN FRANCESE E PATOIS



RISULTATI PRINCIPALI

6.3 AREE TEMATICHE DELLA PROGRAMMAZIONE IN FRANCESE


- NELLA PROGRAMMAZIONE FRANCESE LE AREE TEMATICHE SI CONCENTRANO SU POCHE MACRO AREE



RISULTATI PRINCIPALI

6.5 AREE TEMATICHE DELLA PROGRAMMAZIONE IN PATOIS


- LA PROGRAMMAZIONE IN PATOIS È QUASI SEMPRE ASSOCIATA A TEMATICHE CULTURALI



RISULTATI PRINCIPALI

7. COLLOCAZIONE GEOGRAFICA DELL'EVENTO/NOTIZIA


- LA VALLE D'AOSTA È DOMINANTE NEI CONTESTI IN ITALIANO E PATOIS, SI RIDUCE IN QUELLO FRANCESE DOVE PREVALE IL CONTESTO ESTERO.



RISULTATI PRINCIPALI

9. ATTENZIONE AL PATRIMONIO TECNICO SCIENTIFICO


- L'ATTENZIONE AL PATRIMONIO TECNICO SCIENTIFICO DELLA VdA È POCO PRESENTE IN TUTTI I CONTESTI LINGUISTICI.



RISULTATI PRINCIPALI

9. ATTENZIONE AL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE


- L'ATTENZIONE AL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE CRESCE PASSANDO DALL'ITALIANO, AL FRANCESE, AL PATOIS.



RISULTATI PRINCIPALI

11. LA LINGUA FRANCESE NEI TGR

- NON UTILIZZATA NEI LANCI E NELLE NOTIZIE LETTE IN STUDIO
- MAGGIORE RIPETIZIONE DI SERVIZI FRANCESI RISPETTO A QUELLI ITALIANI
- NON ENTRANO NELLE PRIME POSIZIONI DELLE SCALETTE DEI TG



***CAPITOLO 3: IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE TRA
GESTORI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ED UTENTI IN VALLE D'AOSTA -
RAPPORTO 2011***

FRANCESCO CIAVATTONE - RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA

CORECOM VALLE D'AOSTA/CONCILIATORE

PREMESSA

Dal 1° gennaio 2004, il CoReCom Valle d'Aosta esercita alcune funzioni delegate in materia di comunicazione così come previsto dalla convenzione firmata dai Presidenti dell'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), della Regione Valle d'Aosta e del CoReCom ai sensi della legge n. 249/1997 e della legge regionale n. 26/2001.

Tra queste la più importante dal punto di vista del servizio al cittadino e dell'impegno in risorse umane ed economiche è il "tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra gestori di servizi di telecomunicazioni ed utenti".

Questa attività rientra in quella forma di risoluzione stragiudiziale, da tempo diffusa nei paesi anglosassoni, delle controversie che, sotto la sigla ADR (Alternative Dispute Resolution), qualifica il procedimento attraverso cui un terzo (il Conciliatore) aiuta le parti, tramite la sua funzione di mediatore, a comporre una lite.

Diversamente da altri casi, nelle controversie tra utenti e gestori di servizi di telecomunicazioni, l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il CoReCom è obbligatorio prima di poter ricorrere alla giustizia ordinaria; proprio in virtù di questa obbligatorietà, il legislatore ha disposto che il tentativo di conciliazione presso il CoReCom sia totalmente gratuito.

Sul sito internet del CoReCom Valle d'Aosta www.corecomvda.it, nella sezione "Conciliazioni", sono reperibili la normativa, la modulistica e le nozioni necessarie per una completa informazione su questo importante istituto giuridico.

N.B.: Per favorire una consultazione più funzionale, la divisione in paragrafi segue il testo della Delibera 173/07/CONS - Allegato A - concernente: Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (Testo coordinato con le modifiche apportate dalla Delibera n. 95/08/CONS, dalla Delibera 502/08/CONS, dalla Delibera 479/09/CONS e dalla Delibera 597/11/CONS).

§ 1


Articolo 2

Ambito di applicazione

1. ... sono rimesse alla competenza dell'Autorità le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.

All'articolo 1 dell'Allegato A al Regolamento, l'utente è così definito: ogni persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.

Vediamo dunque il grafico relativo alla tipologia di utenti che hanno usufruito del servizio di conciliazione presso il CoReCom:



Possiamo notare che la maggioranza degli utenti sono privati cittadini (- 2% rispetto al 2010) anche se la vastità di offerte nella telefonia mobile e fissa sta coinvolgendo sempre di più le ditte, le aziende, le attività professionali e gli enti pubblici territoriali (+ 2% rispetto al 2010) in particolare quelle che, per numero di dipendenti, hanno sovente necessità di abbinare telefonia fissa, utilizzo di internet e cellulari cosiddetti "aziendali".


Corre l'obbligo di ricordare che gli utenti di qualsiasi tipologia possono presenziare da soli alle udienze senza quindi l'obbligo di essere assistiti da un legale piuttosto che da un'associazione dei consumatori.

Nel caso intendano essere rappresentati da questi soggetti in nessun caso le eventuali spese sostenute possono essere oggetto di rimborso nell'ambito del procedimento conciliativo.

Nel corso del 2011 sono state inoltrate allo Sportello conciliazioni 278 istanze (-4 rispetto al 2010) con un numero di udienze pari a 122 (-49 rispetto al 2010). Naturalmente, le ultime istanze presentate nel mese di dicembre, sono state convocate in udienza a partire dal mese di gennaio 2012.

Nel grafico sottostante viene rappresentato il numero di istanze dal 2004 al 2011.

Istanze presentate 2004_2011




Per la seconda volta dal 2004 il dato annuale concernente il numero di udienze svolte è negativo rispetto all'anno precedente. L'importanza di questo calo significativo è notevole e va tutto a favore dell'utenza in quanto grazie ai rapporti di collaborazione instaurati con i gestori (in particolare con quelli che non presenziano alle udienze) c'è stato un incremento degli accordi pre-udienza (+33 rispetto al 2010) ovvero delle proposte transattive che su impulso del CoReCom il ricorrente e il gestore siglano prima di arrivare in udienza.

Un altro ottimo risultato raggiunto nel corso del 2011 riguarda la durata del procedimento conciliativo.

Facendo seguito a quanto già verificatosi nel 2010 ad una conferma numerica delle istanze presentate rispetto all'anno precedente non è corrisposto un aumento della durata media del procedimento.

Infatti, a fronte della norma che prevede la chiusura del procedimento relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione in 30 giorni dalla presentazione dell'istanza (e ciò per permettere a chi volesse immediatamente adire alla via giudiziale di considerare esperimento il tentativo), pur con le note carenze di personale della Struttura operativa, grazie all'istituzione di uno sportello dedicato, alla collaborazione nella gestione delle pratiche avviata con i maggiori operatori di telefonia e all'informatizzazione dell'intero procedimento conciliativo, nel corso del 2011 siamo riusciti a ridurre a 47 gg. (-20 gg. rispetto al 2010) la durata media complessiva del procedimento considerando, nel dato, anche i rinvii delle udienze richiesti dalle parti.

Vediamo nel grafico successivo la rappresentazione di questi dati dal 2004 al 2011:



Questo importante risultato raggiunto, nonostante il consistente numero di istanze, va ascritto al grande impegno personale di tutta la struttura oltre che all'elevato livello di professionalità raggiunta che permette di gestire al meglio ogni fase del procedimento nel delicato rapporto tra i vari soggetti del "sistema" conciliazioni.

A questo proposito corre l'obbligo di sottolineare ancora una volta che il personale destinato allo Sportello conciliazioni (così come le unità impiegate in altre funzioni proprie e delegate) è a tempo determinato quindi con contratti di durata massima di 9 mesi. Tale situazione di precarietà implica che alla scadenza dei contratti in essere non è automatico il rinnovo dello stesso personale presso la struttura operativa del CoReCom in quanto la riassunzione dipende da vari fattori alquanto aleatori: dalla volontà di ciascun dipendente di poter eventualmente proseguire l'incarico e soprattutto dalla posizione di ciascuna persona rispetto alla relativa graduatoria al momento in cui viene richiesta la copertura dei posti individuati dal Comitato.

Poiché è del tutto evidente che il lavoro da svolgere, essendo estremamente specifico, è molto diverso dalla maggioranza dei posti in Amministrazione regionale (vd. conoscenza approfondita delle norme e degli aspetti tecnici in materia di telecomunicazioni, continuo contatto con il pubblico, con le associazioni dei consumatori, studi legali e con gli uffici legali dei gestori ecc.) ne consegue che cambiando continuamente il personale destinato a tali funzioni è necessario intraprendere ogni nove mesi circa un percorso di formazione dei nuovi assunti senza peraltro poter rallentare le attività

istituzionali connesse allo svolgimento delle funzioni del CoReCom.

Un ulteriore aggravamento della già precaria dotazione di personale si è verificato proprio nel corso del 2011 dove per gli effetti dei provvedimenti statali in materia di contenimento della spesa pubblica è stato attuato il taglio del 50% delle spese per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato.

La materia è da tempo oggetto di valutazione tra il Comitato e gli Organi regionali competenti ai quali spettano le decisioni in merito.

§ 2

Articolo 5

Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio
1. Fermo restando l'obbligo di informare l'utente con congruo preavviso, l'operatore, salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, può disporre la sospensione del servizio solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento.

2. ...omissis...

3. L'utente, contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero nel corso della relativa procedura, può chiedere al Co.re.com l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'operatore sino al termine della procedura conciliativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera e) della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. ...omissis...

5. ...omissis...

6. ...omissis...


7. Il Co.re.com, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, con atto motivato, adotta un provvedimento temporaneo, ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti.

8. Nel corso del procedimento possono essere richiesti atti ed informazioni anche ad operatori terzi che risultino coinvolti nella controversia. Nel caso in cui risulti che la sospensione o l'abuso dipendano dal comportamento di un operatore diverso da quello citato nell'istanza, il Co.re.com può estendere, su impulso dell'utente, il procedimento nei confronti del suddetto operatore, applicando i commi 6 e seguenti del presente articolo.

9. I provvedimenti adottati a norma del presente articolo devono essere eseguiti entro il termine da essi indicato. In caso di inottemperanza il Co.re.com competente ne informa tempestivamente la Direzione. Il contravventore è punito ai sensi dell'art. 1 comma 31 della Legge.

Il procedimento amministrativo relativo ai provvedimenti temporanei, tecnicamente denominati GU5 (dal nome del relativo modulo da compilare a cura dell'utente), sono di fatto suddivisi in due distinte fasi: la prima è sostanzialmente una richiesta di chiarimenti che il CoReCom inoltra al gestore sulla base di un'istruttoria preventiva di ammissibilità della domanda pervenuta dal ricorrente; la seconda fase (il provvedimento vero e proprio), nel caso in cui il gestore non abbia provveduto alla riattivazione del servizio, ha una valenza di tipo ordinatorio quando, sulla base di una mancata o insufficiente motivazione, viene imposto un termine molto breve per la riattivazione del servizio sospeso o la cessazione dell'abuso.

La tabella successiva riporta i dati dei GU5 presentati nel 2011 e i relativi esiti:



Rispetto al 2010 abbiamo un calo delle richieste (-7) di intervento da parte degli utenti rispetto a presunti abusi o comportamenti scorretti posti in essere dai gestori e, nel contempo sia una diminuzione dei provvedimenti emessi dal CoReCom sia di quelli non ottemperati dalle compagnie telefoniche che, come prevede la norma, sono stati trasferiti all'AGCOM per gli eventuali esiti di loro competenza.

Peraltro, la procedura legata all'istruttoria del formulario GU5, come precisata dal sopracitato art. 5 della delibera AGCOM 173/07/CONS, prevede una tempistica di dieci giorni per la conclusione del procedimento, legata ovviamente alla natura d'urgenza del provvedimento, che può valere ancora oggi per le sospensioni della linea o dei servizi in ragione di problemi amministrativi (ad es.: mancato pagamento di fatture con conseguente disattivazione della linea e successiva richiesta di ripristino). Questa tipologia di disagio tuttavia rappresenta oramai meno del 10% della casistica per cui viene richiesto l'intervento del CoReCom.

Invero oggi siamo di fronte a problematiche tecnicamente più complesse derivanti dalla migrazione delle linee o dei servizi tra un operatore e l'altro, dall'attivazione di servizi mai richiesti, dall'esercizio del diritto di recesso con conseguente rientro con l'operatore di telefonia precedente *ecc.* il tutto risulta essere ancora più complicato se i ricorrenti sono una ditta, una società di servizi o un esercizio commerciale che subiscono ingenti danni economici dall'assenza per lunghi periodi della linea telefonica piuttosto che del collegamento in internet.

Tutte queste operazioni richiedono attualmente dei tempi tecnici di lavorazione, da parte dei gestori, peraltro stabiliti anche da norme regolatorie, ben superiori ai dieci giorni previsti per la conclusione del procedimento indicato dal suddetto art. 5.

Ecco che queste discrasie oggettivamente abbassano di molto le percentuali di successo circa il previsto intervento del CoReCom.

Per fare un esempio concreto, gli utenti che per necessità devono ricorrere al formulario GU5 sono perfettamente informati del percorso che il provvedimento d'urgenza compie nel suo iter; tuttavia, nel momento in cui tale provvedimento non viene ottemperato dal gestore, il CoReCom non può far altro che trasmettere alla Direzione competente dell'AGCOM (per eventuali sanzioni) una comunicazione relativa alla mancata adesione del gestore alle richieste indicate nel provvedimento. Quest'ultimo passaggio tuttavia non produce alcun effetto immediato sulla problematica che il ricorrente ha segnalato con il GU5 per cui se era senza linea voce e/o dati tale resterà sino al momento in cui il o i gestori interessati riusciranno a sbloccare la situazione.

In quest'ottica risulta necessario un confronto tra Agcom, CoReCom e gestori dei servizi di telefonia volto da un lato ad ottimizzare i tempi previsti dall'art. 5 della delibera 173/07/CONS rispetto alle norme che regolano tecnicamente le casistiche più frequenti e dall'altro all'adeguamento delle procedure di gestione delle complesse problematiche che ricorrono sempre più frequentemente nelle istanze prodotte con il GU5.

Ciò anche per permettere ai gestori di ottemperare in tempi ragionevolmente brevi (e con efficacia) alle relative richieste di intervento.

Probabilmente in questo caso si potrebbe dare nuovamente peso specifico e dignità professionale all'intervento del CoReCom rispetto a questa importante funzione di tutela che riguarda i provvedimenti d'urgenza di riattivazione dei servizi.

Concludendo si sottolinea ancora una volta come il metodo adottato dal Servizio CoReCom di comunicare ai gestori settimanalmente le giacenze di istanze (dunque in largo anticipo rispetto alla convocazione dell'udienza) permette comunque di mantenere basso il numero di GU5 in corso di procedimento.

§ 3

Articolo 12

Esito della conciliazione

1. Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si dà atto dell'accordo, specificandone il contenuto.

2. Il verbale di conciliazione, sottoscritto, oltre che dalle parti, dal responsabile della procedura designato dal Co.re.com territorialmente competente, o dal suo delegato, che certifica l'autografia delle sottoscrizioni, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 2 comma 24, lettera b, della legge n. 481 del 1995.


3. Se in udienza non si raggiunge l'accordo, su tutti o alcuni dei punti controversi, il responsabile del procedimento redige un sintetico verbale in cui si annota esclusivamente che la controversia è stata sottoposta a tentativo di conciliazione con esito negativo. Nel processo verbale le parti possono indicare la soluzione parziale sulla quale concordano, ovvero le rispettive proposte di componimento..

4. Se uno o entrambe le parti non compaiono in udienza, il responsabile del procedimento dà atto nel verbale dell'esito negativo della procedura di conciliazione. Tuttavia, se l'assenza è dipesa da giustificati motivi prontamente comunicati, il responsabile del procedimento fissa una nuova udienza, dandone comunicazioni alle parti.

Nel corso del 2011 i verbali di accordo sono stati 38 ai quali bisogna aggiungere i 144 accordi transattivi pre-udienza intervenuti tra le parti su impulso del CoReCom per un totale positivo complessivo di 182 (+27 rispetto al 2010).

I verbali negativi ammontano a 10 (-29 rispetto al 2010) mentre i mancati accordi per assenza della controparte sono 73 (+22 rispetto al 2010).

Vediamo nel grafico successivo i dati complessivi degli esiti riferiti alle udienze 2011:



Ad un primo esame dei dati la percentuale degli accordi positivi può sembrare piuttosto contenuta rispetto alla totalità delle istanze presentate ma se uniamo le percentuali dei verbali di accordo con il riferimento statistico degli accordi pre-udienza si arriva ben oltre la metà dei casi affrontati (68%/+ 3% rispetto al 2010) contro il 4% (-12%/2010) di esito negativo mentre il 27% (+6%/2010) riferito alla mancata comparizione delle parti in udienza rimane dato a sé considerata la non obbligatorietà della partecipazione alla conciliazione.

Chiariamo a questo punto la genesi degli accordi pre-udienza considerato anche l'aumento consistente di questa tipologia non solo presso questo CoReCom ma anche a livello nazionale.

Fermo restando che, per quanto concerne l'aspetto amministrativo a carico della struttura operativa del CoReCom nulla cambia in ordine ai carichi di lavoro riferibili all'istruttoria e al procedimento, l'accordo pre-udienza (o transattivo)

permette al ricorrente di usufruire di una proposta di composizione bonaria della controversia formulata dal gestore prima di giungere all'udienza fissata per la conciliazione.

Le ragioni per cui il gestore, una volta reso partecipe del fatto che esiste una richiesta di conciliazione per una controversia nei suoi confronti, abbia tutto l'interesse ad agire in tal senso proponendo una soluzione di questo genere sono abbastanza evidenti. Dal lato organizzativo/logistico non è obbligato a presenziare ad una o più udienze di conciliazione magari fuori sede; dall'altra ha più probabilità di "trattenere" il cliente proponendo, prima di arrivare all'udienza stessa, un'offerta vantaggiosa per entrambe le parti.

In tal senso la struttura operativa del CoReCom Valle d'Aosta ha stabilito una procedura rapida ed efficace di gestione delle pratiche conciliative con la maggior parte dei gestori operanti sul nostro mercato. Infatti ogni fine settimana ciascun operatore riceve tramite mail la nostra comunicazione circa le istanze settimanali giacenti in attesa di essere convocate. In tal modo avendo immediata contezza di un'istanza:

- si evitano, nel rispetto dell'art. 5 della Delib. 173/07/CONS e succ. mod., alcuni casi di indebita sospensione delle linee telefoniche in attesa di giungere in udienza;
- si accelera ulteriormente la procedura conciliativa in quanto i gestori possono eventualmente contattare con anticipo gli utenti e proporre una soluzione in tempi brevi rispetto alla convocazione dell'udienza;

Naturalmente i ricorrenti sono assolutamente liberi di valutare in modo positivo o negativo le proposte e, di conseguenza, decidere in piena autonomia se accettarle o meno; nel secondo caso si procederà tramite udienza con la verbalizzazione di un accordo, di un mancato accordo o di una mancata comparizione nel caso in cui il gestore non sia presente.

§ 4

Partecipazione alle udienze

Per quanto concerne la partecipazione alle udienze, se escludiamo la presenza di Telecom Italia, H3G e BT Italia si conferma per l'ennesimo anno la tendenza di altri gestori a non presenziare alle udienze anche se, rispetto al passato, Vodafone, Opitel, e Wind hanno adottato con sufficiente regolarità la predisposizione e la trasmissione prima dell'udienza degli accordi transattivi. Scarsi risultati, da questo punto di vista, sono stati ottenuti con Fastweb e soprattutto Tiscali (dove prevalgono ancora le mancate comparizioni sul totale delle istanze); totalmente negativo è invece il saldo di Mediaset Premium e Sky Italia che, oltre a non presenziare mai alle udienze, non rispondono neanche alle comunicazioni legate alla gestione delle conciliazioni. Per gli altri gestori di servizi, le poche istanze pervenute, non possono essere oggetto di statistiche significative.

Sull'insieme delle istanze si evidenzia un netto calo delle controversie con il gestore Telecom/TIm (-27 rispetto al 2010) con una sostanziale tenuta del numero di accordi positivi, mentre sono in forte crescita le istanze con Vodafone e Opitel/Tele Tu (+33 rispetto al 2010) oltre che con gli altri gestori essendosi allargata ulteriormente la possibilità di offrire soluzioni a privati e aziende nell'ambito della telefonia fissa, mobile e nella connessione a servizi d'impresa.

Le mancate comparizioni degli utenti che hanno proposto istanza sono invece catalogabili in meno di dieci casi/anno.

§ 5

A) TIPOLOGIA DELLE ISTANZE

| TIPOLOGIA | % |
|---|------|
| Addebiti non riconosciuti sul traffico telefonico | 9% |
| Inadempimenti contrattuali | 36% |
| Connessioni Internet | 16% |
| Addebiti di servizi non richiesti | 23% |
| Portabilità del numero fisso | 12% |
| Portabilità del numero mobile | 2% |
| Altro | 2% |
| TOT | 100% |

B) VALORE ECONOMICO MEDIO

| Anno | Valore economico medio conciliazioni |
|------|--------------------------------------|
| 2010 | €. 590,19 |
| 2011 | €. 1936,54 |

Con riferimento ai dati riportati nella tabella A in aumento costante sono le problematiche che investono le piccole aziende, le ditte e le società operanti nel commercio. In particolare, le necessità che queste categorie d'impresa hanno nel lavoro quotidiano è quello di poter utilizzare connessioni rapide e sostanzialmente affidabili considerando che oramai una notevole

fetta di mercato interagisce con il web, la mail ecc. per le ordinazioni piuttosto che i contatti di assistenza ecc.

In questi casi sovente si riscontrano anomalie sia nella gestione tecnica delle linee ADSL (distacchi temporanei per guasti, mancato raggiungimento di uno standard accettabile di velocità della linea ecc..) sia in quella contrattuale (ad es.: offerte vantaggiose proposte da agenti commerciali poi non attuate nel loro complesso) il che comporta sovente uno spostamento di questi utenti da un gestore all'altro il tutto condito da problemi di penali, costi dell'operatore e richieste di danni sopravvenuti fino al compimento della number portability che elevano sicuramente il livello di difficoltà relativo alla ricerca dell'accordo in sede conciliativa.

Per quanto riguarda il valore economico medio delle controversie il dato è assai significativo (+ €. 1.400,00 rispetto al 2010) se rapportato al complesso delle istanze ricevute, istruite e risolte in udienza nel corso del 2011.

Per concludere è utile riportare il dato concreto relativo al "volume di affari" trattato complessivamente nel corso del procedimento conciliativo 2011 che si aggira intorno ai 500.000,00 Euro, gran parte dei quali, è stato riconosciuto all'utenza che ha presentato istanza.

CAPITOLO 4: ALTRE ATTIVITA' DELEGATE

Diritto di rettifica/ Sondaggi

Su queste due funzioni ovvero l'istruzione e applicazione in materia di esercizio del diritto di rettifica ex. l. n. 223/1990 e la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, non vi sono dati significativi per assenza di segnalazioni fondate e pertinenti.

CAPITOLO 5: RELAZIONI ISTITUZIONALI

CORRADO BELLORA - PRESIDENTE CORECOM VALLE D'AOSTA

Coordinamento Nazionale dei CoReCom

Il Presidente del Comitato ha partecipato con regolarità alle riunioni della Coordinamento Nazionale dei CoReCom, che si sono svolte a Roma con cadenza quasi mensile.

Uno degli argomenti sicuramente più dibattuti nelle riunioni è stato quello relativo all'assunzione delle nuove deleghe di funzioni in materia di comunicazioni da parte dei CoReCom. Dette nuove deleghe riguardano la definizione delle controversie con i gestori telefonici, la tenuta del registro degli operatori della comunicazione e il monitoraggio televisivo locale. Com'è noto, la Valle d'Aosta, per decisione comune del Presidente della Regione e di quello del Consiglio regionale, comunicata formalmente ai Presidenti del CoReCom e dell'AgCom, ha scelto di non assumere le nuove deleghe e la scelta, alla luce delle attuali carenze di personale del Comitato e delle difficoltà organizzative legate alla partenza di tali nuove e delicate attività, si è rivelata assai lungimirante.

Evidentemente, diversa sarebbe la situazione laddove il personale del Comitato dovesse essere in futuro aumentato, magari anche grazie a una revisione dei criteri di riparto dei fondi AgCom tra le Regioni, allo stato attuale penalizzanti per le piccole realtà come la nostra.

Tuttavia, non essere stati tra i primi a partire, anche alla luce delle scarse risorse attribuite alle piccole Regioni e, nel contempo, avere assiduamente partecipato alle assemblee

nazionali, in modo da vedere da vicino le difficoltà iniziali, ha permesso di acquisire un bagaglio di esperienze che sarà certamente utilissimo in futuro.

Parimenti è proseguita l'attività della Commissione tecnica dei Dirigenti/Segretari CoReCom in seno alla Coordinamento nazionale. Come coordinatori della suddetta Commissione sono stati confermati il Responsabile del CoReCom Valle d'Aosta, Francesco Ciavattone e quello del CoReCom Puglia, Domenico Giotta (attualmente anche componente del Tavolo tecnico Conferenza Assemblee legislative/AgCom). La Commissione, che svolge una fondamentale funzione di raccordo tra i Comitati Regionali, si è rivelata estremamente utile per la gestione degli aspetti più prettamente tecnici nelle relazioni tra i singoli Comitati e in quelle tra essi e l'Autorità Garante.

* * *

Rapporti con l'Autorità Garante per le Comunicazioni

In generale, i rapporti con l'Autorità, anche grazie all'ottimo lavoro svolto dalla Struttura operativa e dal suo Responsabile, appaiono assidui e correttamente impostati.

Tuttavia va, in ogni caso, sottolineato che, a cagione dei problemi di personale più volte segnalati, il CoReCom Valle d'Aosta si trova, al momento, nell'impossibilità oggettiva di assumere le nuove deleghe previste dall'accordo quadro recentemente approvato. La circostanza è stata più volte segnalata dal Comitato sia in sede di Tavolo tecnico, sia al Presidente del Consiglio Regionale, sia alla Conferenza delle Assemblee legislative.

Rapporti con la Presidenza del Consiglio Regionale e con la Conferenza Nazionale delle Assemblee legislative delle Regioni e Province Autonome

Come è noto, la Presidenza del Consiglio Regionale è l'organo istituzionale di riferimento del CoReCom.

La collaborazione con il Presidente e con il suo staff si è rivelata positiva e proficua, sia in occasione del supporto alle iniziative organizzate dal Comitato, sia sotto il profilo dei rapporti più strettamente istituzionali.

Una certa qual dialettica si è riscontrata con riferimento ai cronici problemi di carenza di personale del Comitato, costantemente segnalati alla Presidenza del Consiglio e alla Presidenza della Regione.

In ordine a tali delicatissime problematiche le risposte dell'Organo Istituzionale di riferimento, alla luce anche dei problemi contingenti legati al momento storico e al rispetto del patto di stabilità, sono state solo parziali.

Ciò ha comportato, anche per il 2011, una situazione di assoluta carenza della struttura operativa che solo le capacità professionali e la costante dedizione del personale in servizio hanno consentito di non far pesare sugli ottimi risultati ottenuti soprattutto a favore della collettività.

Peraltro, dal punto di vista di una corretta programmazione dell'attività istituzionale, tale inconveniente ha talvolta impedito al CoReCom di svolgere appieno i propri delicati compiti istituzionali, costringendolo a limitarsi all'ordinaria amministrazione.

❖ **CAPITOLO 6: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE DELLA VALLE
D'AOSTA- FORMAZIONE**

ALBINO IMPERIAL - VICE PRESIDENTE CORECOM VALLE D'AOSTA

(Art. 12, comma 2 l.r. n. 26/2001)

“Il Comitato concorre alla tutela ed alla valorizzazione del particolarismo linguistico e culturale della Valle d'Aosta. Rappresenta all'Autorità la particolare situazione etno-linguistica della regione e la necessità del rispetto delle convenzioni tra la Regione, la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i concessionari privati per i programmi di diffusione regionale”.

La “risposta” alla tutela delle minoranze linguistiche in Valle d’Aosta, con l’avvento del digitale terrestre (da aprile 2007), appare, allo stato attuale, migliorata rispetto al passato: oltre ai canali francofoni FR2 e SSR si è recentemente aggiunto TV5MONDE che a breve sarà ricevibile dal 70% della popolazione valdostana mentre la copertura totale sarà attuata entro la fine dell’anno. Nulla di nuovo invece per quanto riguarda la previsione di inserire nell’offerta digitale un canale in lingua tedesca (si veda ad es. ARTE) a favore della comunità walser della nostra Regione.

Nell'ambito della sua funzione istituzionale di consulenza nei confronti della Regione, il Comitato, offre, in tal senso, la massima disponibilità per una fattiva e concreta collaborazione sia a livello propositivo che tecnico.

❖ *Progetti di formazione in collaborazione con l'Università della Valle d'Aosta*

Consapevole della necessità di instaurare un rapporto volto all'educazione ai media riferito anche agli studenti universitari, il CoReCom della Valle d'Aosta ha stipulato, con convenzione siglata il 14 gennaio 2010, un accordo di cooperazione con la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell'Università della Valle d'Aosta.

Questa convenzione prevede un contributo di docenza concreto del Comitato ai corsi specifici previsti dalla Facoltà promotrice ed alla predisposizione di Laboratori pratici atti all'acquisizione di competenze specifiche in relazione all'educazione ai mass media.

Laboratorio "Educazione ai mass media"

Anno accademico 2010 - 2011

LABORATORIO DI COMUNICAZIONE INTERCULTURALE

Corso di laurea: Scienze dell'Educazione

Anno: I anno

Periodo: II° semestre

Crediti: 2 CFU (Edu)

Docente: Maria Giovanna Onorati

Co-docenza: Albino Impérial

Il laboratorio si propone di sviluppare nei partecipanti competenze comunicative interculturali attraverso un modello di

apprendimento esperienziale, teso a favorire l'attivazione di abilità, conoscenze e attitudini cooperative necessarie alla risoluzione di conflitti o criticità riconducibili alle differenze etniche e culturali. Durante le attività laboratoriali si sono sottoposti agli studenti degli studi di caso che, proponendo situazioni di shock culturale, richiedevano, attraverso lavoro di gruppo, l'attivazione di strategie di problem solving e simulazioni basate su alcuni fondamentali modelli teorici di comunicazione interculturale.

É stato utilizzato anche materiale audiovisivo che, attraverso l'attivazione di percorsi riflessivi, ha favorito un processo di decostruzione critica delle cornici che influenzano la percezione in molti casi stereotipata della realtà, soprattutto dell'altro diverso. Si é cercato di proporre in aula casi critici provenienti da racconti concreti fatti da persone con esperienze di immigrazione o a testimoni privilegiati, al fine di ricostruire e rappresentare il percorso biografico attraverso tecniche di interviste e riprese audiovisive.

L'utilizzo dei materiali audiovisivi e, più in generale, dei prodotti della comunicazione multimediale e mass-mediata, é stato accompagnato da momenti di alfabetizzazione all'utilizzo della videocamera e ad una sorta di ABC della tecnica cinematografica.

A tal fine il Vice Presidente del CoReCom, Albino Impérial, referente della convenzione tra CoReCom e Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università della Valle d'Aosta, é intervenuto in due incontri laboratoriali (04/05/2011 e 11/05/2011) al fine di:

1) introdurre elementi di alfabetizzazione all'utilizzo della videocamera attraverso ABC della tecnica cinematografica (incontro del 04/05/2011);

2) guidare i partecipanti nelle operazioni di ripresa delle interviste a testimoni privilegiati (incontro del 11/05/2011).

La partecipazione alle attività e lo svolgimento dei lavori di gruppo é stato oggetto di valutazione ai fini del conseguimento di 2 crediti universitari.

Tematiche specifiche affrontate per la parte introduttiva rivolta all'uso della telecamera (ABC del cinema):

1. Il soggetto;

2. Il linguaggio;

3. Scrivere la sceneggiatura:

- soggetto + immagine + suono;

4. Le tecniche di produzione:

- Come si fanno le riprese e come si organizzano le immagini nel montaggio con la tecnica cinematografica?;

- Cominciamo dalla nostra "penna", la macchina da presa, il nostro...occhio cinematografico;

5. Il punto di vista :

- La macchina da presa;

6. La luce;

7. La profondità di campo;

8. L'inquadratura:

- angolazione di ripresa e la lunghezza focale dell'obiettivo;

- lo zoom o trasfocatore;

9. Tipologie diverse di Piani:

- Piano americano (P.A.);
 - Primo piano (P.P.);
 - Primitivo piano (P.P.P.);
 - Dettaglio (Det);
 - Campo lunghissimo (C.L.L.);
 - Campo lungo (C.L.);
 - Campo medio (C.M.);
10. I movimenti nel Cinema:
- dell'oggetto della ripresa(soggetto del film);
 - della macchina da presa (inquadratura);
 - del passaggio da una inquadratura all'altra;
11. I movimenti della macchina da presa:
- la panoramica;
 - la carrellata;
 - la zoomata;
12. Il linguaggio cinematografico:
- La "frase" del Cinema é l'inquadratura;
 - Il "paragrafo" del cinema é la sequenza;
13. Il montaggio.

Durante le attività é stata fornita una base teorica di riferimento su cui fondare le attività pratiche che hanno concluso il corso sviluppando con profitto il progetto iniziale.

Al termine delle attività gli studenti, attraverso lavori di gruppo, hanno loro stessi prodotto un filmato focalizzato sui temi dell'immigrazione montando in sequenza una serie di interviste a quattro immigrati (2 dal Marocco, 1 dal Ghana, 1 dal Senegal) evidenziando, attraverso la loro testimonianza diretta, il rapporto tra progetto di vita e realtà rispetto alle problematiche

dell'integrazione, mostrando nel contempo come la comunicazione visiva sia terreno elettivo per la costruzione di una forma mentis interculturale.

CAPITOLO 8: CRONOLOGIA 2011/2012

Nota: per la descrizione dell'attività svolta si è preferito optare per un'elencazione cronologica dei principali argomenti e delle problematiche affrontate dal CoReCom nel corso delle riunioni effettuate negli anni 2011/2012.

❖ 15 FEBBRAIO 2011:

Audizione della Guardia di Finanza in relazione ai controlli ispettivi ex D.M. n. 292/2004: Concessione di contributi alle emittenti locali;

Organizzazione dei lavori per la redazione del volume sul decennale del CoReCom;

Organizzazione di una conferenza sull'informazione in occasione del decennale del CoReCom - Ottobre 2011;

Relazione annuale attività 2010.

❖ 28 MARZO 2011:

Organizzazione di una conferenza sull'informazione in occasione del decennale del CoReCom - Ottobre 2011;

Deliberazione n. 1/2011: Approvazione calendario programmi dell'accessoll° trimestre 2011;

Approvazione della Relazione annuale attività 2010.

❖ 3 MAGGIO 2011:

Situazione del personale presso CoReCom;

Organizzazione di stages estivi di educazione ai mass media per studenti delle istituzioni scolastiche di secondo grado;

Eventi relativi al decennale del CoReCom.

❖ 26 MAGGIO 2011:

Situazione del personale della struttura operativa del CoReCom;

Delibera n. 2/2011: Collaborazione per l'anno 2011 con l'Osservatorio di Pavia per il monitoraggio dell'utilizzo della lingua francese e della qualità nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico in Valle d'Aosta;

Richiesta di collaborazione da parte dell'Università della Sapienza di Roma - Facoltà di Scienza della Comunicazione nella realizzazione di un Master in Media Education;

❖ 22 GIUGNO 2011

Deliberazione n. 3/2011: Predisposizione di una pubblicazione sull'attività quinquennale del CoReCom - Parziale rettifica della Deliberazione n. 5/2010;

❖ 20 SETTEMBRE 2011

Conferenza stampa presentazione volume del CoReCom "Cinque anni di attività";

Comunicazioni relative all'istruttoria contributi 2011 emittenti locali ex DM 292/2004;

Situazione organico CoReCom VdA;

❖ 12 DICEMBRE 2011

Deliberazione 6/2011: Approvazione graduatoria contributi 2011 emittenti locali ex DM 292/2004;

Situazione organico CoReCom VdA;

❖ 20 GENNAIO 2012

Presentazione da parte dell'Osservatorio di Pavia del Rapporto sul monitoraggio 2011 concernente la programmazione in lingua francese di Rai Vd'A;

Deliberazione 1/2012: Approvazione calendario programmi dell'accesso - 1° trimestre 2012.

CAPITOLO 8: ALTRE INIZIATIVE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE


NADIA BIASIOL - CONSIGLIERE CORECOM VALLE D'AOSTA

❖ *Volume "Cinque anni di attività 2007-2011"*

Il Comitato e il Responsabile della Struttura operativa hanno presentato nel corso della conferenza stampa in data 11 novembre 2011 il volume sull'attività svolta nei cinque anni di mandato. Il libro vuole essere un elemento di ulteriore chiarezza e divulgazione delle molteplici funzioni che il CoReCom esercita nel territorio regionale.



Presentazione del volume
CORECOM VALLE D'AOSTA
Cinque anni di attività 2007-2011



venerdì 11 novembre 2011, ore 18.00
Aosta, Salone delle Manifestazioni di Palazzo regionale

❖ *L'Altra Comunicazione*

La televisione e la carta stampata alimentano, animano e influenzano continuamente la vita intellettuale, affettiva e sociale della collettività. I “protagonisti” che utilizzano questi svariati sistemi di comunicazione sono spesso artefici di una forte influenza su tutti ed in particolare sui giovani, che attingono elementi importanti per costruire la propria identità e la propria visione del mondo, i propri modelli di comportamento sociale piuttosto che la rappresentazione della società in generale.

In quest'ottica il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Valle d'Aosta, dando seguito alla felice intuizione del precedente Comitato, ha deliberato di proseguire con la promozione di una serie di Conferenze tematiche aventi come comune denominatore alcuni dei molteplici mezzi e/o tipologie di “comunicazione”, la cui espressione passa anche attraverso la carta stampata e/o la televisione (ad es. Fumetto, Arte, Cinema, Teatro, Letteratura, Musica, Scienza, ecc), proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica, attraverso l'esperienza di grandi professionisti, sulla necessità di meglio conoscere e valutare tutte le potenzialità di queste forme di comunicazione.

La finalità di queste conferenze é in estrema sintesi quella di aumentare la consapevolezza dell'importanza di ogni “tipo” di comunicazione spesso percepita dal lettore o dall'utente in genere in modo superficiale e passivo.

Il successo di pubblico e di critica in generale, hanno confermato agli organizzatori la validità culturale dell'iniziativa.

La comunicazione del quotidiano



Il settimo appuntamento con il ciclo di conferenze annuali "L'Altra Comunicazione" si è svolto mercoledì 19 gennaio 2011 presso il Salone delle manifestazioni a Palazzo Regionale ed ha avuto come ospite d'onore il giornalista-scrittore Beppe Severgnini.

Dopo il saluto del Presidente del CoReCom, avv. Corrado Bellora e del Presidente del Consiglio regionale Alberto Cerise ha preso la parola il pluripremiato giornalista e scrittore Beppe Severgnini che ha esordito ponendo l'accento sulla quantità di informazioni con cui veniamo bombardati ogni giorno. E visto il ritmo di vita sempre più incalzante, di questo bombardamento mediatico tendiamo a recepire solo le informazioni che ci rassicurano, quelle che confermano le nostre certezze, le nostre paure, i nostri stereotipi.

Nessuno ha più tempo di guardare tutti i giornali, i telegiornali, i siti internet per poi decidere qual è l'opinione corretta su una decisione del Governo o su quanto accade nel resto del mondo.

Ed è per questo che Severgnini affida un ruolo importante agli operatori dell'informazione che, facendosi portavoce di una quotidianità che spazia tra cronaca, politica, costume, economia, devono proporsi come guida della società. E con onestà intellettuale, poiché non esiste la "neutralità", nel solco di un giornalismo non schierato, devono saper fare ciò che il lettore, l'ascoltatore, l'internauta non ha il tempo e la voglia di fare: selezionare le informazioni, riassumendole ed esemplificandole.

Severgnini sottolinea che l'autorevolezza dei mezzi di comunicazione deve esprimersi evitando la manipolazione del vero attraverso omissioni degli aspetti spiacevoli o sgradevoli dell'ideologia di appartenenza a favore di versioni più gradevoli ed accettabili. Altrimenti si va incontro ad una società cognitivamente avara che concentra la sua attenzione solo su alcuni aspetti della quotidianità e li approfondisce secondo metodi e tempi propri.

Oltre a quello politico, economico e religioso, vi è sempre di più il potere della comunicazione pubblicitaria che cerca sempre di più di posizionare un prodotto con una comunicazione pubblicitaria mascherata da informazione.

In conclusione una considerazione importante sullo sviluppo tecnologico che, secondo qualcuno, potrebbe influenzare il modo di fare informazione. Secondo Severgnini, il supporto tecnologico attraverso il quale le informazioni viaggiano

rappresenta semplicemente un mero contenitore. Poco importa se le notizie viaggiano attraverso la carta stampata, il web o i modernissimi tablets, l'importante é che il contenuto sia creato secondo una deontologia professionale volta all'informazione e non alla comunicazione per la comunicazione, magari con secondi fini.

Severgnini si é quindi soffermato su alcuni aspetti del suo ultimo libro "La pancia degli Italiani. Berlusconi spiegato ai posteri", ed ha piacevolmente intrattenuto il pubblico presente in sala rispondendo, con la sua garbata ironia, alle numerose domande che gli sono state poste.

CAPITOLO 9: CONCLUSIONI

Nella presente relazione annuale si è cercato di illustrare, in maniera dettagliata ma soprattutto comprensibile, l'intera attività svolta dal CoReCom della Valle d'Aosta nel corso del 2011.

Il Comitato - nonostante le gravi carenze di personale, che ne hanno necessariamente limitato l'operatività - ha cercato di adempiere a tutti i numerosi compiti istituzionali che la sua legge istitutiva gli riserva, sia a livello di funzioni proprie, sia a livello di funzioni delegate.

Con riferimento alle funzioni delegate, la "parte del leone", soprattutto in considerazione degli elevati numeri di tale attività, è stata svolta dal tentativo di conciliazione delle controversie con le compagnie telefoniche.

Trattasi di un'attività di straordinaria rilevanza, in quanto essa è svolta direttamente in favore della collettività offrendo un importantissimo servizio per i cittadini.

I dati riportati nella sezione dedicata a tale argomento documentano, più di qualsiasi parola, come ogni anno sempre più cittadini entrino al CoReCom con un problema e ne escano con una soluzione: ciò dimostra quanto possa essere importante tale servizio e quanto esso possa migliorare l'immagine dell'Istituzione Regionale agli occhi della collettività.

Tirando le somme di questo anno di attività, ultimo per quanto riguarda questo Comitato, ciò che viene in mente è che molto

si sia fatto ma, soprattutto, moltissimo si potrebbe ancora fare.

Le potenzialità di un Ente come il CoReCom sono davvero illimitate, e quello che il Comitato e la sua struttura operativa hanno cercato di fare è solo una piccola parte di quello che, con una adeguata dotazione finanziaria e di personale, un Comitato Regionale per le Comunicazioni potrebbe realizzare.

Pertanto, ci piace pensare che, in un futuro prossimo, potranno realizzarsi le condizioni perché tutte queste straordinarie prospettive possano diventare realtà.

CAPITOLO 10: LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 26

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CoReCom). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85.

Testo vigente

Art. 1

(Oggetto)

In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), é istituito presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Valle d'Aosta, di seguito denominato Comitato, al fine di assicurare a livello regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Art. 2

(Natura)

1. Il Comitato, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, é organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.

2. Il Comitato svolge funzioni di garanzia, di consulenza, di supporto e di gestione per la Regione nell'esercizio delle

funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

Art. 3

(Composizione e durata in carica)⁽¹⁾ (*)

1. Il Comitato é composto dal Presidente e da altri due componenti. I tre componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. Il Presidente del Comitato é eletto dal Consiglio regionale, a votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga tale maggioranza, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a un nome. In caso di parità é eletto il più anziano di età.

4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione

per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi. I componenti del Comitato continuano ad esercitare le loro funzioni fino al giorno antecedente l'insediamento dei successori, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale.

5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.

6. Alle procedure di rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente.

7. Ai fini della nomina del Presidente del Comitato e degli altri componenti non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

Art. 4

(Incompatibilità)

1. La carica di Presidente e quella di componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:

- a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
- b) componente del Governo nazionale;

- c) presidente di Regione, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;
- d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, consigliere provinciale, presidente di comunità montana;
- e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
- f) detentore di incarichi di direzione in partiti e movimenti politici;
- g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale;
- h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g);
- i) dipendente del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta.

1 bis. La rimozione delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Presidente o del componente del Comitato da parte del Consiglio regionale ⁽²⁾.

2. Ciascun componente del Comitato é tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente

del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 5

(Decadenza)

1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono dall'incarico:

a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;

b) qualora sopravvenga una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla ⁽³⁾;

c) qualora non intervengano alle sedute del Comitato, per motivi di salute, per un periodo superiore a sei mesi.

2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che é tenuto a comunicare gli eventi di cui al comma 1, lettere a) e c), nonché, se ne é a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni da quello in cui é venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuoverla entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla data della contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone al Consiglio

regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

4. ⁽⁴⁾

Art. 6

(Dimissioni)

1. Le dimissioni del presidente e dei componenti del Comitato sono presentate al Presidente del Consiglio regionale ⁽⁵⁾.

2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino al giorno antecedente l'insediamento dei successori ⁽⁶⁾.

Art. 7

(Comunicazioni)

1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità l'avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

Art. 8

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente del Comitato:

a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;

b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;

c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità e con gli organi nazionali di coordinamento ⁽⁷⁾.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate da un componente da lui delegato secondo un criterio di rotazione ⁽⁸⁾.

Art. 9

(Regolamento interno)

1. Entro tre mesi dalla data del suo insediamento, il Comitato adotta, con voto unanime, il regolamento interno che disciplina ⁽⁹⁾:

a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;

b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Comitato approva altresì, con voto unanime, un codice etico volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti ⁽¹⁰⁾.

Art. 10

(Indennità di funzione e rimborsi)

1. Al Presidente e ai componenti del Comitato é attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, determinata dal Consiglio regionale, pari al:

a) per il Presidente, quaranta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali ⁽¹¹⁾;

abis) per il vice-presidente, trenta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali ⁽¹²⁾;

b) per i componenti, venticinque per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali ⁽¹³⁾.

2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato stesso é dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.

3. Ai componenti del Comitato, che su incarico del Comitato stesso si recano in località diverse da quella di residenza, é dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

3bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Comitato, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività dei componenti del Comitato, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali ⁽¹⁴⁾.

Art. 11

(Modalità di esercizio delle funzioni)

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate di cui agli articoli 12 e 13 il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 16. Si avvale inoltre dell'Ispettorato territoriale del Ministero competente in materia di comunicazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) ⁽¹⁵⁾.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

Art. 12

(Funzioni proprie)

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:

a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, in particolare:

1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 1) e 2) della l. 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della l. 249/1997;

3) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;

4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 41 del d.lgs. 177/2005, presentando rapporti periodici ⁽¹⁶⁾;

5) su richiesta degli organi della Regione predispone pareri, analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione di progetti di legge regionale relativi al settore delle comunicazioni;

6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale, sia da parte di emittenti locali che di emittenti nazionali ⁽¹⁷⁾;

6bis) monitorizza la presenza sui media locali delle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 11 (Nuove disposizioni in materia di interventi a sostegno dell'informazione e dell'editoria locale) ⁽¹⁸⁾;

7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione e le istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la conoscenza, la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione ⁽¹⁹⁾;

9) promuove iniziative per garantire la produzione, la ricezione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi transfrontalieri e la collaborazione tra enti pubblici e società di gestione radiotelevisive a livello transfrontaliero;

10) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti agli organi della Regione;

11) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione Stampa della Valle d'Aosta, con le associazioni degli utenti e dei consumatori, con la Commissione regionale

per le pari opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati al settore delle comunicazioni ⁽²⁰⁾;

b) funzioni gestionali:

1) collabora con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, alla tenuta del catasto delle stazioni radioelettriche per radiotelecomunicazioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31) ⁽²¹⁾;

2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), come da ultimo modificata dal d.l. 15/1999, convertito dalla l. 78/1999;

3) cura la tenuta e l'aggiornamento del registro regionale delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni;

c) funzioni di controllo:

1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, con l'ARPA e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali limiti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati ⁽²²⁾.

2. Il Comitato concorre alla tutela ed alla valorizzazione del particolarismo linguistico e culturale della Valle d'Aosta. Rappresenta all'Autorità la particolare situazione etno-linguistica della regione e la necessità del rispetto delle convenzioni tra la Regione, la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i concessionari privati per i programmi di diffusione regionale.

Art. 13

(Funzioni delegate)

1. Il Comitato esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della l. 249/1997 e del regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma. Sono delegabili al Comitato, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla l. 249/1997 e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

2. In particolare possono essere delegate al Comitato le seguenti funzioni previste dalla l. 249/1997:

a) funzioni consultive, in materia di:

1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 7);

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2);

4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10);

b) funzioni di gestione in materia di:

1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);

2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 13);

c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3);

2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 8);

3) rispetto dei limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15);

4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 1);

5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 3);

7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 4);

8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 6);

9) rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 7);

10) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 8);

11) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);

12) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2;

d) funzioni istruttorie, in materia di:

1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 9);

2) controversie tra gli enti gestori dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 10).

3. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario

coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

4. L'esercizio delle funzioni delegate é subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse umane e finanziarie assegnate, necessarie per provvedere al loro esercizio. Il Presidente del Consiglio regionale illustra alla Commissione consiliare competente i contenuti delle convenzioni da stipulare ⁽²³⁾.

5. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla l. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 14

(Programmazione delle attività del Comitato)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Comitato presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate é presentata anche all'Autorità. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette il programma di attività al Presidente della Regione e alla Commissione consiliare competente ⁽²⁴⁾.
2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. I mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio regionale sono determinati in conformità al programma di attività.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:
 - a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;
 - b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria che é allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.
4. La relazione di cui al comma 3, lettera a), é trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione.
5. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a), attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni.

Art. 15

(Collaborazione con gli enti locali)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza correlata alle funzioni gestionali e di controllo di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), gli enti locali comunicano al Comitato i provvedimenti di competenza concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive, nonché gli impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche⁽²⁵⁾.

Art. 16

(Dotazione organica)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità individua, all'interno delle strutture del Consiglio regionale, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato regionale. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici regionali.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità e l'assegnazione del relativo personale e delle risorse è approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione del Consiglio regionale.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può attivare rapporti di collaborazione con soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 17

(Gestione amministrativa, economica e finanziaria)

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato gode di autonomia gestionale.

2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del Comitato sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

3. Il dirigente di cui al comma 2 é nominato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previa intesa con il Presidente del Comitato. Esso é soggetto alla responsabilità prevista per i dirigenti regionali e risponde del suo operato al Presidente del Comitato.

Art. 18

(Abrogazione)

1. La legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85 é abrogata.

Art. 19

(Norma di coordinamento)

1. Ove in leggi regionali figuri la locuzione "Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi", tale locuzione deve intendersi sostituita con "Comitato regionale per le comunicazioni".

Art. 20

(Modificazione alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 41) (26)

Art. 21

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, alla elezione dei membri del Comitato ed alla nomina del suo Presidente si provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 9, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat.

3. All'eventuale incremento della dotazione organica di cui all'articolo 16 si provvede con la legge finanziaria per l'anno 2002.

Art. 22

(Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge é valutato in lire 300 milioni (euro 154.937) per l'anno 2001 e in annui euro 420.000 a decorrere dall'anno 2002.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" e si provvede per l'anno 2001 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico

3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Co.Re.Com", dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001. A decorrere dall'anno 2002:

a) quanto a euro 155.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Co.Re.Com", dell'allegato 1 del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003;

b) quanto a euro 265.000 grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura nello stanziamento iscritto sul capitolo 20000 "Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale" dell'obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003.

3. Le risorse trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate previste all'articolo 13 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio del Consiglio regionale ⁽²⁷⁾.

4. Nel bilancio del Consiglio regionale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), sono inserite apposite voci di spesa

per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato (28).

5. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale é autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*) L'art. 14 della L.R 1° agosto 2011, n. 22, dispone che: "La riduzione del numero dei componenti del Comitato disposta dall'articolo 3 della l.r. 26/2001, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica a decorrere dal primo rinnovo integrale del Comitato successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge".

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R 1° agosto 2011, n. 22.

(2) Comma inserito dall'art. 2 della L.R 1° agosto 2011, n. 22.

(3) Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R 1° agosto 2011, n. 22.

(4) Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 18 gennaio 2007, n. 1.

(5) Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 18 gennaio 2007, n. 1.

(6) Comma così modificato dall'art. 4 della L.R 1° agosto 2011, n. 22.

(7) Lettera così sostituita dal comma 1 dell'art. 5 della L.R 1° agosto 2011, n. 22.

(8) Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 18 gennaio 2007, n. 1, e così ulteriormente modificato dal comma 2 dell'art. 5 della L.R 1° agosto 2011, n. 22.

(9) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 6 della L.R 1° agosto 2011, n. 22.

(10) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 6 della L.R 1° agosto 2011, n. 22.

(11) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, della L.R. 18 gennaio 2007, n. 1.

(12) Lettera abrogata dall'art. 15 della L.R. 1° agosto 2011, n. 22, a decorrere dal primo rinnovo integrale del Comitato successivo alla data di entrata in vigore della l.r. 22/2010 medesima.

- (13) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 3, della L.R. 18 gennaio 2007, n. 1.
- (14) Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R 1° agosto 2011, n. 22.
- (15) Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R 1° agosto 2011, n. 22.
- (16) Numero così sostituito dal comma 1 dell'art. 9 della L.R 1° agosto 2011, n. 22.
- (17) Numero così sostituito dall'art. 6 della L.R. 18 gennaio 2007, n. 1.
- (18) Numero inserito dal comma 2 dell'art. 9 della L.R 1° agosto 2011, n. 22.
- (19) Numero così modificato dal comma 3 dell'art. 9 della L.R 1° agosto 2011, n. 22.
- (20) Numero così sostituito dal comma 4 dell'art. 9 della L.R 1° agosto 2011, n. 22.
- (21) Numero così sostituito dal comma 5 dell'art. 9 della L.R 1° agosto 2011, n. 22.
- (22) Numero così modificato dal comma 6 dell'art. 9 della L.R 1° agosto 2011, n. 22.
- (23) Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R 1° agosto 2011, n. 22.
- (24) Comma così modificato dall'art. 11 della L.R 1° agosto 2011, n. 22.
- (25) Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R 1° agosto 2011, n. 22.
- (26) Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 aprile 2008, n. 11. Sostituiva la lettera d) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 26 maggio 1998, n. 41.
- (27) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 13 della L.R 1° agosto 2011, n. 22.
- (28) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 13 della L.R 1° agosto 2011, n. 22.